

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 20 novembre 2023.

Integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze. Provvedimento attuativo del PNRR - Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Milestone UE M4C1-10.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art. 18-*bis*, comma 6, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone che «Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici

ci sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*;

Vista la *milestone* UE M4C1-10 che prevede l'entrata in vigore delle disposizioni attuative per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto il *target* M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, di adozione di «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, avente a oggetto «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, l'art. 5, recante «Scuola secondaria di I grado»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, avente a oggetto «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, di adozione del «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, di adozione del «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, avente a oggetto «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023, riguardante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con il quale sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, recante «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», e in particolare l'allegato 2, recante «Corrispondenza tra Classi di laurea relative al decreto ministeriale 270/2004 e Classi di laurea relative al decreto ministeriale 509/1999»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, riguardante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state disposte la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 12 giugno 2020, n. 33, riguardante «Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184, recante adozione delle linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 92 del 4 agosto 2022;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 settembre 2022;



Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca espresso con nota del 13 novembre 2023, prot. n. 11286;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente decreto integra i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28.

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) CFU: crediti formativi universitari;
- b) SSD: settori scientifico-disciplinari.

Art. 2.

Classi di concorso A-26 e A-28

1. La Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua per le sole classi di concorso A-26 e A-28, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, gli insegnamenti a esse relativi e i titoli necessari per l'accesso alle stesse.

Art. 3.

Requisiti di accesso

1. Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.

2. Ai fini dell'integrazione del piano di studi, per gli esami all'interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, e ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti negli SSD corrispondenti alle discipline richieste.

Art. 4.

Equiparazione tra titoli di studio

1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata «Titoli di accesso Lauree magistrali», è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti

ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.


Roma, 20 novembre 2023

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2023


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3114



CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
A-26	Matematica	<p>Lauree in: Astronomia; Discipline nautiche; Fisica, Informatica; Matematica; Matematica e fisica; Scienze dell'informazione; Scienze matematiche; Scienze fisiche e matematiche; Scienze statistiche ed attuariali; Scienze statistiche e demografiche; Scienze statistiche ed economiche</p> <p>Laurea in Ingegneria in alternativa (1) o (2)</p>	<p>LS 3-Architettura del paesaggio (3)</p> <p>LS 4-Architettura e Ingegneria edile (3)</p> <p>LS 20-Fisica (4)</p> <p>LS 23-Informatica (3)</p> <p>LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica (3)</p> <p>LS 26- Ingegneria biomedica (3)</p> <p>LS 27-Ingegneria chimica (3)</p> <p>LS 28-Ingegneria civile (3)</p> <p>LS 29-Ingegneria dell'automazione (3)</p> <p>LS 30-Ingegneria delle telecomunicazioni (3)</p> <p>LS 31-Ingegneria elettrica (3)</p> <p>LS 32-Ingegneria elettronica (3)</p> <p>LS 33-Ingegneria energetica e nucleare (3)</p> <p>LS 34-Ingegneria gestionale (3)</p> <p>LS 35-Ingegneria informatica (3)</p> <p>LS 36-Ingegneria meccanica (3)</p> <p>LS 37-Ingegneria navale (3)</p> <p>LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3)</p> <p>LS 45-Matematica</p> <p>LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (4)</p>	<p>LM 3-Architettura del paesaggio (3)</p> <p>LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura (3)</p> <p>LM 16-Finanza (3)</p> <p>LM 17-Fisica (4)</p> <p>LM 18- Informatica (3)</p> <p>LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica (3)</p> <p>LM 21-Ingegneria biomedica (3)</p> <p>LM 22-Ingegneria chimica (3)</p> <p>LM 23-Ingegneria civile (3)</p> <p>LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi (3)</p> <p>LM 25-Ingegneria dell'automazione (3)</p> <p>LM 26-Ingegneria della sicurezza (3)</p> <p>LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni (3)</p> <p>LM 28-Ingegneria elettrica (3)</p> <p>LM 29-Ingegneria elettronica (3)</p> <p>LM 30-Ingegneria energetica e nucleare (3)</p> <p>LM 31-Ingegneria gestionale (3)</p> <p>LM 32-Ingegneria informatica (3)</p> <p>LM 33-Ingegneria meccanica (3)</p> <p>LM 34- Ingegneria navale (3)</p> <p>LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3)</p> <p>LM 40-Matematica</p> <p>LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (4)</p> <p>LM 53-Scienza e ingegneria dei materiali (3)</p>	<p>(1) La laurea in ingegneria, purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001, costituisce titolo di accesso indipendentemente dal piano di studi seguito.</p> <p>(2) La laurea in ingegneria è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.</p> <p>(3) Con almeno 60 CFU nei SSD MAT.</p> <p>(4) Con almeno 30 CFU nei SSD MAT.</p>	<p>LICEO CLASSICO - Matematica*</p> <p>LICEO LINGUISTICO -Matematica*</p> <p>LICEO SCIENTIFICO - Matematica 1° biennio; - Matematica 2° biennio e 5° anno;</p> <p>LICEO SCIENTIFICO – opzione Scienze applicate - Matematica;</p> <p>LICEO DELLE SCIENZE UMANE - Matematica*</p> <p>LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione Economico-sociale - Matematica*</p> <p>LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO -Matematica;</p> <p>ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO - Matematica;</p> <p>ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzi MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA, TRASPORTI E LOGISTICA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, GRAFICA E COMUNICAZIONE, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA, COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - Matematica - 1° biennio</p> <p>ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO -Matematica – 2° biennio e 5° anno;</p> <p>ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO - Complementi di matematica 2° biennio;</p> <p>ISTITUTI PROFESSIONALI VECCHIO ORDINAMENTO ad esaurimento:</p>



CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
			LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali (3) LS 66-Scienze dell'universo (4) LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione (3) LS 90-Statistica demografica e sociale (3) LS 91-Statistica economica, finanziaria ed attuariale (3) LS 92-Statistica per la ricerca sperimentale (3) LS 100-Tecniche e metodi per la società dell'informazione (3)	LM 58-Scienze dell'universo (4) LM 66-Sicurezza informatica (3) LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione (3) LM 82- Scienze statistiche (3) LM 83-Scienze statistiche attuariali e finanziarie (3) LM 91-Tecniche e metodi per la società dell'informazione (3) LM Data - Data Science (3) LM Sc. Mat - Scienze dei materiali (3)		ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO - Matematica <i>* Ad esaurimento</i> ISTITUTI PROFESSIONALI NUOVO ORDINAMENTO <i>dall'a.s. 2018/2019</i> TUTTI GLI INDIRIZZI <u>Asse matematico:</u> - Matematica – biennio – 3°, 4°, 5° anno



CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
A-28	Matematica e Scienze	<p>Lauree in: Astronomia; Chimica; Discipline nautiche; Fisica; Matematica; Scienze agrarie tropicali e subtropicali; Scienze ambientali; Scienze biologiche; Scienze geologiche; Scienza dei materiali; Scienze naturali; Scienze e tecnologie agrarie; Agricoltura tropicale e subtropicale; Matematica e fisica; Scienze matematiche</p> <p>Lauree in: Chimica industriale; Chimica e tecnologie farmaceutiche; Scienze agrarie; Scienze delle preparazioni alimentari; Scienze della produzione animale (1)</p> <p>Lauree in: Ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria per l'ambiente e il territorio (2)</p>	<p>LS 6-Biologia (3) LS 7-Biotecnologie agrarie (3) LS 8-Biotecnologie industriali (3) LS 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (3) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (3) LS 12 - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (3) LS 14-Farmacia e farmacia industriale (3) LS 20-Fisica (3) LS 23-Informatica (3) LS 26-Ingegneria biomedica (3) LS 27-Ingegneria chimica (3) LS 28-Ingegneria civile (3) LS 34- Ingegneria gestionale (3) LS 35- Ingegneria informatica (3) LS 38-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LS 45-Matematica (3) LS 47-Medicina Veterinaria (3) LS 50-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (3) LS 61-Scienza e ingegneria dei materiali (3) LS 62-Scienze chimiche (3) LS 66-Scienze dell'universo (3) LS 68-Scienze della natura (3) LS 69- Scienze della nutrizione umana (3)</p>	<p>LM 6- Biologia (3) LM 7- Biotecnologie agrarie (3) LM 8-Biotecnologie industriali (3) LM 9- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (3) LM 11-Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (3) LM 13-Farmacia e farmacia industriale (3) LM 17- Fisica (3) LM 18-Informatica (3) LM 21-Ingegneria biomedica (3) LM 22-Ingegneria chimica (3) LM 23-Ingegneria civile (3) LM 26-Ingegneria della sicurezza (3) LM 31- Ingegneria gestionale (3) LM 32-Ingegneria informatica (3) LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (3) LM 40-Matematica (3) LM 42-Medicina veterinaria (3) LM 44-Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (3) LM 53-Scienza e ingegneria dei materiali (3) LM 54-Scienze chimiche (3) LM 58-Scienze dell'universo (3) LM 60-Scienze della natura (3) LM 61-Scienze della nutrizione umana (3) LM 66-Sicurezza informatica (3) LM 69-Scienze e tecnologie agrarie (3) LM 70-Scienze e tecnologie alimentari (3) LM 71-Scienze e tecnologie della chimica industriale (3) LM 72-Scienze e tecnologie della navigazione (3)</p>	<p>(1) Dette lauree sono titoli di accesso purché conseguite entro l'A.A. 1986/1987.</p> <p>(2) Dette lauree sono titoli di accesso purché il piano di studi abbia compreso due annualità (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilità e statistica matematica o Statistica, e due annualità (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia.</p> <p>(3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.</p>	<p>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</p> <p>- Matematica e scienze</p>



CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE		REQUISITI DI ACCESSO				
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree specialistiche e integrazioni vecchio ordinamento	Titoli di accesso Lauree magistrali Diplomi accademici di II livello	Note	Indirizzi di studi
			LS 77-Scienze e tecnologie agrarie (3) LS 78- Scienze e tecnologie agroalimentari (3) LS 79-Scienze e tecnologie agrozootecniche (3) LS 80-Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione (3) LS 81-Scienze e tecnologie della chimica industriale (3) LS 82-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (3) LS 85-Scienze geofisiche (3) LS 86-Scienze geologiche (3) LS 100-Tecniche e metodi per la società dell'informazione (3)	LM 73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (3) LM 74-Scienze e tecnologie geologiche (3) LM 75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (3) LM 79-Scienze geofisiche (3) LM 86-Scienze zootecniche e tecnologie animali (3) LM 91-Tecniche e metodi per la società dell'informazione (3) LM Data - Data Science (3) LM Sc. Mat - Scienze dei materiali (3)		

